



Tribunale Ordinario di Novara
SEZIONE CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Veronica Zanin:
rilevato che:

- con ricorso depositato in data 18.3.2022 Gianluca FONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Putortì ha proposto domanda di ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012 e s.s;
- al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, in persona della dott. Marco Sassi, che, considerata l'integrazione depositata in data 12.4.2022, soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter, comma 3, l. 3/2012;
- dall'esame dell'istanza per la liquidazione dei beni, alla luce della relazione particolareggiata elaborata ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis, L.3/2012, dal gestore della crisi e della documentazione depositata, risulta che:
 - a. il ricorrente, persona fisica non esercente allo stato attività di impresa e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12 e, quindi, può accedere alla procedura di liquidazione;
 - b. il ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non ha in precedenza mai fatto ricorso ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
 - c. il ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versano in condizione di sovraindebitamento, atteso che con il proprio reddito non è in grado di adempiere, oltre alle spese di prima necessità del proprio nucleo familiare, al debito maturato nei confronti dell'Erario sorto per l'attività di impresa individuale condotta dal padre e dal ricorrente (definitivamente cessata nel 2011);
- la documentazione allegata alla domanda, così come integrata in data 25.3.2022 e 12.4.2022, consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è ammissibile;
- allo stato non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio, tali da comportare l'inammissibilità della domanda;

considerato quanto alla richiesta di pronuncia della misura protettiva prevista dall'art. 14 quinquies, comma, 2 L.3/2012 che

- è stata chiesta la misura protettiva di cui all'art. 14 quinquies co. 2 della legge n. 3/2012 nel testo attualmente vigente;
- si ritiene che il provvedimento ex art. 14quinquies, c.2 lett. b legge 3/12 di inibitoria e sospensione delle azioni esecutive e cautelari, nonché dell'acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione debba essere emesso con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies;
- il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "*sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo*" è, infatti, frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione;

- per consentire alla norma una concreta applicazione, perseguendo lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che l'efficacia del provvedimento di inibitoria e sospensione in questione debba perdurare sino alla chiusura della procedura (in tal senso, cfr Trib. Verona 7.7.16 est. Platania e Trib Milano 16.11.97 est Macripò);

considerato quanto alla determinazione del patrimonio a disposizione dei creditori per la liquidazione che:

- la liquidazione del patrimonio, assimilabile al fallimento, prescinde da qualsivoglia proposta o programma liquidatorio indicato dal sovraindebitato;
- a differenza di quanto accade per l'accordo e per il piano, che il debitore "può proporre" (art. 7 c. 1 e 1 bis l. 3/2012), la liquidazione attiene a "tutti i suoi beni" e può essere unicamente richiesta dal debitore (art. 14 ter c.1 l. 3/2012);
- conseguentemente, l'accoglimento del ricorso comporta la necessità che tutti i beni nella disponibilità del debitore vengano consegnati al liquidatore, detratto quanto non compreso nella liquidazione a norma dell'art. 6, lett. b);
- ai fini della determinazione di tale importo, il debitore ha allegato documentazione atta a provare: a) la composizione del nucleo familiare (composta dal ricorrente, dalla convivente e del di lei padre e da due figli minori); b) le spese mensilmente necessarie per il mantenimento della famiglia (in particolare); c) riepilogo degli ulteriori costi necessari per l'acquisto di alimenti e generi di prima necessità;
- il ricorrente, in particolare, ha allegato documentazione volta a comprovare le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare nel suo complesso, compresi, dunque, gli importi dovuti sulla base di obbligazioni contratte dal coniuge;
- tra tali importi è compresa la rata di mutuo, relativa all'acquisto della casa familiare, relativamente alla quale il ricorrente risulta essere fideiussore, e la rata mensile per ripianare il debito contratto per l'acquisto di moto BMW, intestato al solo coniuge e di cui il ricorrente non risulta garante;
- se il primo importo indicato deve ritenersi necessario per il mantenimento del nucleo familiare, composto da due minori (essendo evidentemente imprescindibili le spese abitative), il secondo importo non può, invece, essere considerato, tanto più che il ricorrente non ha dedotto il necessario uso di detto bene per esigenze familiari;
- sulla base di tali documenti, considerato altresì il fabbisogno di un nucleo familiare della composizione indicata secondo gli indici ISTAT, è possibile determinare la somma da sottrarre alla liquidazione in euro 3.000,00 mensili;
- va, poi, considerato l'obbligo di contribuzione al mantenimento del nucleo familiare gravante sul coniuge, da commisurarsi, sulla base dell'art. 316 bis c.c., alla luce del reddito percepito;
- il ricorrente ha depositato documentazione idonea ad attestare il reddito medio percepito dal coniuge, pari ad euro 700,00 mensili;
- sulla base di tali considerazioni, pare equo quantificare l'importo da sottrarre alla liquidazione per l'importo di euro 2.500,00 mensili, disponendo, invece, che vengano consegnate al liquidatore le somme eccedenti tale limite;

ritenuto che:

Ritenuto che:

- sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- sussistano i presupposti per l'accoglimento della misura protettiva proposta;
- ai sensi dell'art. 14 ter co. 6 lett. b) l. cit., avuto riguardo alle esigenze di vita del ricorrente e all'indice istat 2020 (pubblicato a giugno 2021) relativo ai consumi medi di una famiglia avente caratteristiche analoghe al nucleo in oggetto, deve essere escluso dall'attivo l'importo mensile di euro 2500,00 mensili;

- si rende necessario procedere alla nomina di un liquidatore che, tuttavia, dev'essere individuato in un soggetto diverso dal professionista OCC, pur titolare dei requisiti di legge;
- visto l'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;
 - p.q.m.
- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Gianluca Fonio, nato a Novara il 21.12.1970 e residente in Novara, via Crespi, 50 (C.F. FNOGLC70T21F952O);
- nomina liquidatore la dott.ssa Elisabetta Cremonini;
- dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore;
- esclude dalla liquidazione l'importo netto mensile di euro 2.500,00 mensili netti;
- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato ex lege al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Novara, 01/06/2022

Il G.D.

dott. Veronica Zanin

R.G. 4/2022 FONIO GIANLUCA

ESTRATTO DOMANDA LIQUIDAZIONE PATRIMONIO

Il debitore ha avanzato proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter L. 3/2012 mettendo a disposizione dei creditori, su un arco temporale di 4 anni, il versamento del reddito non necessario al sostenimento della famiglia oltre all'immobile di proprietà, gli arredi interni e relative rendite derivanti da un contratto di locazione in essere, con richiesta al Tribunale della misura protettiva di cui all'art 14 quinquies c.2 L.3/2012.